



**ORDINANZA CONCERNENTE  
LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO  
DEL COMUNE DI RIVA SAN VITALE  
(RM 27.09.2022)**

Il **Municipio di Riva San Vitale** richiama  
la Legge organica comunale;  
la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) e il Regolamento d'applicazione (RLPDP);  
la Legge sul demanio pubblico;  
le disposizioni del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio di Riva San Vitale,

**o r d i n a:**

**Oggetto e campo  
di applicazione**

**Art. 1** La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Riva San Vitale del 13 giugno 2022.

**Scopo**

**Art. 2** La videosorveglianza è segnatamente intesa a proteggere la collettività, prevenire furti e danni alle strutture, a prevenire e reprimere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà comunale o ad uso pubblico.

**Principi**

**Art. 3** <sup>1</sup> È esclusa la videosorveglianza da parte del Comune di aree private, ancorché aperte al pubblico.

<sup>2</sup> La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera privata delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater del Codice Penale Svizzero).

<sup>3</sup> Il Municipio può affidare a terzi la pianificazione, gestione e l'installazione delle apparecchiature necessarie per la videosorveglianza sul territorio.

<sup>4</sup> La responsabilità della corretta gestione della video sorveglianza e della trattazione dei dati è affidata al Municipio per il tramite dei servizi designati con risoluzione municipale.

<sup>5</sup> Restano riservate le misure di controllo locale e da remoto, affidate alla Polizia cantonale e comunale di Mendrisio.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilizzazione</b>       | <p><b>Art. 4</b> <sup>1</sup> Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza fissi o mobili nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.</p> <p><sup>2</sup> La posa di apparecchi di videosorveglianza fissi e mobili è decisa dal Municipio.</p> <p><sup>3</sup> L'ubicazione degli apparecchi fissi è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Centro raccolta rifiuti, Via Giuseppe Motta;</li><li>- Centro sportivo, Via Vincenzo Vela;</li><li>- Lido comunale, Via al Lido;</li><li>- Magazzino Comunale, Stabile ai Gelsi, Via dei Gelsi;</li><li>- Palazzo civico, Piazza Grande 6;</li><li>- Parco Riva Lago, Via Indipendenza;</li><li>- Tempio Santa Croce, Via Santa Croce;</li><li>- <b>Fornaci area pubblica <sup>(1)</sup>.</b></li></ul> <p><sup>4</sup> La videosorveglianza presso il Centro scolastico, Via Monsignor Sesti è finalizzata alla prevenzione e repressione in particolare nei periodi e negli orari extra-scolastici. Il Municipio può regolamentare separatamente questo comparto tenuto conto della specificità del luogo.</p> <p><sup>5</sup> L'ubicazione di apparecchi mobili è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.</p> |
| <b>Informazione</b>        | <p><b>Art. 5</b> <sup>1</sup> L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.</p> <p><sup>2</sup> In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Autorizzazioni</b>      | <p><b>Art. 6</b> <sup>1</sup> L'uso dei sistemi di videosorveglianza e l'accesso ai dati registrati è limitato a funzionari designati dal Municipio con risoluzione municipale, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.</p> <p><sup>2</sup> L'installazione di apparecchi di videosorveglianza da parte di terzi che coinvolgono il demanio comunale è di regola vietato. In casi eccezionali (piazza o nucleo) il Municipio può rilasciare un'autorizzazione, previa richiesta scritta, nel rispetto delle norme cantonali sul demanio pubblico e della legislazione in materia di protezione dei dati.</p> <p><sup>3</sup> Il Municipio, attraverso l'Ufficio tecnico, contatterà gli interessati che già dispongono di una videosorveglianza sul demanio pubblico per le autorizzazioni e verifiche necessarie in applicazione del cpv. 2 del presente articolo.</p> <p><sup>4</sup> L'autorizzazione è soggetta alla tassa di CHF. 100.--.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Protezione dei dati</b> | <p><b>Art. 7</b> <sup>1</sup> Il Municipio adotta tutte le misure per impedire l'accesso dei dati e delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati.</p> <p><sup>2</sup> Le autorizzazioni rilasciate in base all'art. 6 cpv. 2 della presente Ordinanza, soggiacciono alle norme riguardanti la protezione dei dati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>3</sup> Nel caso in cui il mandato di trattazione dei dati e delle immagini sia affidato a terzi, la ditta incaricata dovrà garantire la corretta trattazione dei dati e la sua protezione in applicazione delle Leggi federali e cantonali in materia.

<sup>4</sup> Trascorsi massimo 7 giorni (168 ore) di registrazione delle immagini, le stesse vengono automaticamente eliminate dal sistema informatico.

**Entrata in vigore**     **Art. 8** <sup>1</sup> La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

<sup>2</sup> La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni norma precedentemente emanata in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 29.09. 2022  
RM 27.09.2022

Pubblicata agli albi comunali dal 29.09.2022 al 28.10.2022

<sup>(1)</sup> Modifica art. 4 cpv. 3 pubblicata dal 02.07.2025 al 03.09.2025